



Avv. NICOLA MAIENZA
NOTAIO IN MILANO

Via Etna n. 2
Via Baracchini, 10

Tel. 805 7843-805 8391

N.2971 Rep.

N. 172 Racc.

SD/13/1981/C

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.35 - 7° COMMA - DELLA
LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N.865 FRA IL COMUNE DI SAN DO
NATO MILANESE IL C.I.M.E.P. E LA SOCIETA' COOPERATI
VA VERDE CASA A.R.L., CON SEDE IN MILANO, PER LA CONCES
SIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
SU UN'AREA INCLUSA NEL PIANO DI ZONA CONSORTILE PER
L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE LOTTO SD/13 BIS.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantuno, il giorno dieci del
mese di febbraio

10 febbraio 1981

10.02.1981

in Milano, e negli Uffici in Via _____

Pirelli n.30, _____

avanti a me, dr. Nicola Maienza, notaio in Milano,
iscritto nel ruolo del Collegio di Milano, sono pre
senti i Signori:


1) PESCATORI ENRICO, nato a Corsico il 20 gennaio
1930 e domiciliato per la carica in Milano, Via
Pirelli n.30, _____

il quale interviene nella sua qualità di _____

Presidente _____ del Consorzio Intercomunale

Milaneese per l'Edilizia Popolare, in prosieguo chia
mato "C.I.M.E.P." in esecuzione della deliberazione

RE
a
20-2-1981
04331-71/M
Serie I
L. 260.200
H. D.
Fto. P. Bocchi



n.458 del 14-12-1979 (C.R.C. n.31538 in data 21-4-1980) allegata in copia al presente atto sotto la lettera "A";

2) SPADARO UAV. GAETANO, nato a Gera-ce il 1° gennaio 1925 e domiciliato per la carica nella Casa Comunale del Comune di San Donato Milanese, _____
(6)
il quale interviene, nella sua qualità di Assessore Delegato _____ del Comune di San Donato Milanese in esecuzione della deliberazione n.110 assunta dal Consiglio Comunale in data 21-12-1979 (C.R.C. in data 23-1-1980 _____

n.8885/Urb. _____) allegata in copia al presente atto sotto la lettera "B"; (3)


3) SORRENTINO Dr. ALFREDO, nato a Roma il 9 luglio 1940 e domiciliato in San Donato Milanese, Via Europa n.7, _____
il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società "COOPERATIVA A.R.L. VERDE CASA", con sede in Milano, Via Visconti di Modrone n.1, all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 4-2-1981 _____
che per estratto autentificato da me notaio in data odierna al n. 2968 _____ Rep., si allega sotto la lettera "C";

Detti comparenti, della cui identità personale io



Emilio Bonifazi
Fulvio Motta

Luca De Luigi
Luca De Luigi





Notaio sono certo e che d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni premettono:

- a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica e Popolare approvato con D.M. 28 Aprile 1971 n.260 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 16.11.1979 n.385 il C.I.M.E.P., ha individuato, d'intesa con il Comune di San Donato Milanese la Cooperativa Verde Casa quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art.35 della Legge 22/10/1971 n.865, di aree residenziali a parte del lotto SD/13 bis per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 13.000 ;
- d) che con deliberazione in data 30-3-1973 n.27 (C.R.C. in data 17-4-1973 n. 21862) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n.865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'art.35 della citata Legge 865/71;
- e) che con deliberazione in data 23-5-1975 n.110 e successive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P.

ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art.38 della Legge 865/71, modificato dall'art.1 della Legge 27.6.1974 N.247;

f) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione mediante esproprio, aree a parte del lotto SD/13 bis in esse comprese quelle da concedersi in diritto di superficie alla "Cooperativa Verde Casa";

g) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/13 bis risulta essere il seguente:

- opere di urbanizzazione primaria £ 850.440.595
- opere di urbanizzazione secondaria £ 1.770.000.000.


Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Sig. PESCATORI ENRICO, _____ il quale agisce in esecuzione della deliberazione in data 14.12.1979 n.458 (C.R.C. n. 31538 del 21.4.1980).

C O N C E D E


per l'attuazione del _____ P.E.E.P. consortile, alla Cooperativa Verde Casa ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della Legge 22.10.1971 N.865 il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 3.841



Handwritten notes:
Pescatori Enrico
Pescatori Enrico
Pescatori Enrico



Handwritten signature: Enrico Pescatori



circa a parte del lotto SD/13 bis indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "D", nonchè sulle planimetrie allegate sotto "E" e "F". Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue: foglio n.14 (foglio numero quattordici) - mappale 20 (mappale venti) / parte .


coerenze:

a nord ed ad est, restante parte del mappale 20; a sud, area già concessa in diritto di superficie alla Cooperativa ASTRA a.R.L.; ad ovest, restante parte del mappale 20.

Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo, nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

L'area di cui all'allegato "D" è concessa in diritto di superficie con tutte le servitù attive e passive in sottosuolo e soprasuolo necessarie per la realizzazione del progetto planivolumetrico approvato dal Comune di San Donato Milanese con deliberazione G.M.



n.468/7.6.79 per l'attuazione del lotto SD/13 bis del vigenté P.E.E.P. consortile.

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

-ART. 1-

La durata della concessione viene fissata in anni 90 (novanta) a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

-ART. 2-


Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo la Cooperativa Verde Casa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, un edificio in parte destinato ad abitazione di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 13.000 (tredicimila), i cui alloggi saranno assegnati in proprietà esclusivamente ai soci della medesima, ed in parte destinato a negozi anch'essi da assegnare ai soci della Cooperativa medesima.

-ART. 3-

L'edificio realizzando a cura e spese della Cooperativa Verde Casa e le eventuali sue pertinenze, viene fin d'ora riconosciuto di esclusiva proprietà della Cooperativa Verde Casa dei suoi aventi causa per tut



Vertical handwritten notes on the left margin:
Municipality of Milan
Prestare fede
Emilia Sartori
Alto





ta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo, senza indennità alcuna.

Il concessionario e i suoi aventi causa si obbligano a conservare in buona condizione gli immobili realizzati, per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- ART.4 -

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato "D" è stato convenuto dalle parti in £ 29.144.000 (lire ventinove milionicientoquarantaquattromila) corrispondenti al costo presunto di esproprio (£ 4.000 al mq.) dell'area residenziale concessa nonchè delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq.26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq.7.286.

La suddetta somma di £ 29.144.000 sarà conguagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Cooperativa Verde Casa e suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della Legge 22.10.1971 n.865 e successive

modifiche ed integrazioni.

La somma di £ 29.144.000 viene ora versata dalla Cooperativa Verde Casa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante ri lascia ampia quietanza.

- ART. 5 -

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cooperativa Verde Casa deve versare al Comune di San Donato Milanese le seguenti somme:

- a) £ 95.303.000 (lire novantacinquemilioneitrecentotremila) corrispondente a £ 7.331 al mc. edificabile per le operazioni primarie, salvo conguaglio;
- b) £ 84.240.000 (lire ottantaquattromilioniduecento quarantamila) corrispondenti a £ 6.480 al mc. edificabile per le opere secondarie, relativamente alla parte di edificio destinato a residenza;
- c) £ 16.035.600 (lire sedicimilioneitrentacinquemila seicento) corrispondenti a £ 32.200 a mq. di superficie lorda, relativamente alla parte di edificio destinato a negozi.

Il versamento di tali somme è avvenuto e avverrà come segue:

£ 48.894.650 (lire quarantottomilionioctocentonovantaquattromilaseicentocinquanta) già pagate il _____



San Donato Milanese





7-3-1980 _____ come da quietanza n. 294-295 _____
del Tesoriere del Comune di San Donato Milanese;
£ 48.894.650 (lire quarantottomilioniotto**centonovanta**
quattromilaseicentocinquanta), più relativi interessi
di mora, già pagate il 29/10/1980 come da quietanza
n. 1178-1179;

£ 48.894.650 (lire quarantottomilioniotto**centonovanta**
quattromilaseicentocinquanta), entro 12 (dodici) _____
mesi dal 7 marzo 1980;

£ 48.894.650 (lire quarantottomilionio**ttocentonovanta**
quattromilaseicentocinquanta), entro 18 (diciotto)
mesi dal 7 marzo 1980;

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse
legale. - ART. 6 -

La Cooperativa Verde Casa, dato atto di avere conse
guito prima d'ora il possesso dell'area concessa in
diritto di superficie, nei confronti del C.I.M.E.P.
e del Comune di San Donato Milanese, si impegna:

a) a realizzare sull'area concessa in diritto di su
perficie, in conformità alle prescrizioni del Piano
di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del
Comune di San Donato Milanese/⁽²⁾ edificio di abitazione
del volume virtuale di mc. 13.022,46 e reale di mc.


11.498,40 avente le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria e dalla relazione allegate ⁽¹⁾ al presente atto sotto le lettere " G ", ed " H ";

b) ad ultimare la costruzione dell'edificio residenziale entro 18 mesi dalla data dell'inizio dei lavori, dato atto ⁽⁴⁾ dagli stessi sono iniziati il 31 ⁽⁵⁾ (tre) marzo 1980;

c) a realizzare, contemporaneamente alla costruzione dell'edificio residenziale, in relazione all'attuazione del progetto planivolumetrico del lotto SD/13 bis, le strutture che saranno asservite ad uso pubblico. Il Comune di San Donato Milanese si assume fin d'ora l'obbligo della manutenzione superficiaria di tali opere: la definizione di tale onere verrà regolamentato con successivo separato atto.-

I lavori risulteranno ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune di San Donato Milanese ed al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa Verde Casa.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di far eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di



*giustiziera
Pizzola
Pizzola
Pizzola
Pizzola*





eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

- ART. 7 -

La Cooperativa Verde Casa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a assegnare in proprietà a propri soci sia gli alloggi sia i negozi realizzandi sull'area concessa in diritto di superficie al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene al legato al presente atto sotto la lettera "I".-

Il suddetto prezzo di assegnazione potrà essere aggiornato per effetto della revisione prezzi del costo di costruzione, come indicato al successivo art.8.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero di unità abitative e di vani costruibili, le caratteristiche degli alloggi e dei negozi da realizzare, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione dei costi di costru-
zione degli edifici e dei finanziamenti.

Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale degli alloggi e dei negozi a costruzione ultimata. Qualsiasi revisione dei prezzi di assegnazione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.-
M.E.P. che dal Comune di San Donato Milanese.

- ART. 8 -

Al fine della revisione del prezzo di prima cessione degli alloggi e dei negozi sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art.7.-

Tale quota revisionabile del prezzo di cessione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dal mese successivo a quello di approvazione della presente convenzione intendendosi per tale il mese di dicembre 1979 alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando alla quota stessa il seguente coefficiente moltiplicativo:

$$Q F = Q_i \left(1 + 0,50 \times \frac{I_f - I_i}{I_i} \right)$$

Q F = valore finale della quota revisionabile

dove:

Q i = valore iniziale della quota revisionabile

I_f = indice ufficiale ISTAT del costo di costruzione riferito alla data di ultimazione dei lavori;

I_i = indice ufficiale ISTAT del costo di costruzione riferito alla data di approvazione della presente convenzione.

- ART. 9 -


Gli alloggi assegnati dalla Cooperativa Verde Casa



Enrico Zanoboni
Antonio Felice

Antonio Felice

Stefano Alessandrini - Notaio





non possono esser alienati a nessun titolo, nè su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 10 anni dalla data di assegnazione.

Trascorsi i 10 anni di cui al 1° comma la cessione degli alloggi potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

I trasferimenti in proprietà degli alloggi successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue:

- al prezzo di prima assegnazione sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; tale nuovo prezzo sarà diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dall'età dell'edificio, secondo la seguente tabella:

- da 10 a 20 anni fino al 10%
- da 20 a 30 anni fino al 20%
- oltre 30 anni fino al 30%

In casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà in analogia al secondo.

Anche per i negozi, in caso di ulteriori cessioni dopo la prima assegnazione, il prezzo sarà determinato in analogia e con gli stessi criteri determinati per gli alloggi.

- ART. 10 -


Gli alloggi che la Cooperativa Verde Casa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie potranno essere assegnati in proprietà a persone aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attività lavorativa nei seguenti Comuni:
CARPIANO, COLTURANO, DRESANO, MEDIGLIA, MELEGNANO, PANTIGLIATE, PAULLO, PESCHIERA BORROMEO, SAN DONATO MILANESE, SAN GIULIANO MILANESE, TRIBIANO, VIZZOLO PREDABISSI (Bacino 21/I);
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nei Comuni di cui al precedente punto b): a tal fine è da considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti il nucleo familiare; è comunque idoneo l'alloggio



*Antonio Pirelli
Eugenio Pirelli*

*Michela Pirelli
M. Pirelli*



composto da quattro o più vani;

d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro Ente pubblico;

e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a £ 10.000.000 o a quello fissato da eventuali determinazioni legislative anteriormente alla data di prima assegnazione degli alloggi realizzandi, da calcolarsi nel seguente modo: si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare; il reddito complessivo è diminuito di £ 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico, ed è calcolato, per i redditi da lavoro dipendente, nella misura del 75% dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio.

La Cooperativa si impegna a fornire al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati i soci che beneficeranno dell'assegnazione dei singoli alloggi, i documenti comprovanti che gli stessi hanno i requisiti sopra elencati.

- ART. 10 BIS -

I negozi che la Cooperativa realizzerà dovranno essere assegnati in proprietà a persone che, oltre ad avere i requisiti di cui al precedente art.10 commi a e b, non dovranno essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altre superfici adibite ad attività commerciali nei Comuni del bacino 21/I.-

I negozi di cui sopra potranno essere utilizzati alle seguenti condizioni:

a) che le attività merceologiche siano conformi al piano per il commercio approvato dal Comune di San Donato Milanese;

b) che le attività merceologiche siano individuate seguendo l'ordine prioritario secondo i seguenti criteri:

1) trasferimento di attività già in atto sul territorio del Comune;

2) mutamento di attività, da ambulante a fisso, svolta da cittadini residenti nel Comune.

3) nuove attività commerciali autorizzate a cittadini residenti nel Comune;

4) nuove attività commerciali autorizzate a cittadini residenti nell'ambito del bacino 21 I.



Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovrà applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

A) la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:

- 1) qualora la Cooperativa Verde Casa non proceda all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione;
- 2) qualora la Cooperativa Verde Casa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- 3) qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa Verde Casa e nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune di San Donato Milanese al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa Verde Casa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- 4) qualora la Cooperativa Verde Casa ponga in essere

atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;


5) qualora si verificchi lo scioglimento o il fallimento della Cooperativa Verde Casa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

6) qualora la Cooperativa Verde Casa non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate ai precedenti artt.4 e 5 nei termini ivi previsti;

7) qualora sia stata notificata al Comune di San Donato Milanese a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Istituto di credito che avesse concesso alla Cooperativa Verde Casa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima o - dopo il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese e dell'Assemblea del C.I.M.E.P., da trascriversi a spese del Comune di San Donato Milanese e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa Verde Casa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

B) L'applicazione alla Cooperativa Verde Casa di una



pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.

- ART. 12 -

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il Signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

- ART. 13 -

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa Verde Casa la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge (Legge 22-10-1971 n.865).

- ART. 14 -

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa Verde Casa mentre

viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milane
se e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni
di legge per essa dovute.

Postilla n.1)- Si aggiunge "rispettivamente".

Postilla n.2)- Si aggiunge "un".

Postilla n.3)- Si aggiunge "nonchè della deliberazio
ne assunta dalla Giunta Municipale il 7-2-1980 n. 108
(C.R.C. in data 3-3-1980 n.24240/Urb.), allegata in
copia sotto la lettera "L", ratificata dal Consiglio
Comunale il 18-3-1980 n.53 (C.R.C. in data 24-4-1980
n. 45018), allegata in copia sotto la lettera "M".

Postilla n.4)- Si conferma la parola "che".

Postilla n.5)- Si cancella una parola "(tre)" e si
sostituisce con la parola "(trentuno)".


Postilla n.6)-Si aggiunge "in forza di delega rilascia
ta dal Sig. Sindaco allegata in copia sotto - N -,".

Sono sei postille.

Il presente atto con gli allegati è stato pubblicato
mediante lettura da me datane ai componenti, i quali
lo approvano e lo sottoscrivono.

E' stato scritto da persona di mia fiducia con mezzi
meccanici ai sensi di legge in sette fogli di cui si
sono occupate pagine diciannove per intero oltre la
presente per righe ventiquattro.

Enrico Casarini



Luigi Fedele
Alfredo Parente
Nicola Proietto - festa



ane
oni

azio
-108
in
glio

1980

".

si

lascia

-, ".

cato

ali

ezzi

i si

la

Allegato "D" al n.2971/172 Rep.

F.to ENRICO PESCATORI

" GAETANO SPADARO

" ALFREDO SORRENTINO

" NICOLA MAIENZA - NOTAIO - (D.S.)-

